



Ministero dell'Ishazione, dell'Universi Dipartimento per la Programmazione Dirazione Generale per Interventii in di occiazione, per la gratime dei floridi sti 'Trinnatione e per l'Insurazione digital

ER LA SCUOLA – COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO (FSE-FESR)

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "D. ALIGHIERI" 72029 VILLA CASTELLI (BR)

Via Friuli Venezia Giulia, 1 –Tel. 0831 866014 – cod. fisc. 91066880740 http://www.icsdantealighieri.edu.it - E-mail: bric80800c@istruzione.it

Comunicazione n. 9

VILLA CASTELLI, 9 settembre 2022

A tutto il Personale AL R.E.

Oggetto: DIRETTIVA sulla vigilanza alunni

II DIRIGENTE SCOLASTICO

Visto l'art. 2048 del Codice Civile secondo cui fra i doveri del personale docente vi è quello di vigilare sugli allievi per tutto il tempo in cui questi sono loro affidati;

Visto il CCNL 2007 secondo cui l'obbligo di vigilanza grava anche sui collaboratori scolastici;

Tenuto conto che tra gli specifici doveri del Dirigente Scolastico (art.25 D.Lgs. 165/2001) non rientrano quelli di vigilanza sugli alunni, bensì compiti organizzativi di amministrazione e di controllo sull'attività del personale scolastico mediante l'adozione di provvedimenti organizzativi di sua competenza o, se necessario, attraverso la sollecitazione di interventi di coloro sui quali i doveri di vigilanza incombono;

EMANA IL SEGUENTE REGOLAMENTO E ISTRUZIONI OPERATIVE IN MERITO ALLA VIGILANZA SCOLASTICA PER L'ANNO SCOLASTICO 2022/2023.

A. PERSONALE DOCENTE

Premessa

Fa parte degli obblighi di servizio degli insegnanti la vigilanza sugli allievi durante l'ingresso e tutta la permanenza degli stessi nella scuola, nonché durante gli spostamenti da e per laboratori e palestre e al momento dell'uscita dall'edificio scolastico. Il dovere di vigilanza del docente va commisurato all'età e al grado di maturazione raggiunto dagli allievi in relazione alle circostanze del caso concreto. Inoltre ciascun docente è tenuto a collaborare alla sorveglianza più generale nei locali dell'istituto e ad attuare le misure organizzative e disciplinari che ritenga idonee per la tutela e l'incolumità degli studenti, facendo attenzione che:

- gli alunni stiano lontani da fonti di pericolo;
- gli alunni restino in classe e non sostino nei corridoi durante il cambio dell'ora;
- il Dirigente Scolastico o i suoi collaboratori siano tempestivamente informati di eventuali comportamenti a rischio e assenze ingiustificate di alunni dalle aule.

L'obbligo della vigilanza ha rilievo primario rispetto a tutti gli altri obblighi di servizio e, quindi, in caso di concorrenza di più obblighi che, per circostanze oggettive di tempo e di luogo, non consentano il loro contemporaneo adempimento, il docente deve scegliere di adempiere il dovere di vigilanza.

Si forniscono in via preventiva alcune misure organizzative volte ad impedire o a limitare il verificarsi di eventi dannosi nei confronti degli alunni, conseguenti a negligenze che concernono la vigilanza:

- al momento dell'ingresso degli alunni a scuola fino al raggiungimento dell'aula;
- durante lo svolgimento delle attività didattiche;
- durante i cambi di turno tra i docenti nelle classi;
- nel corso della ricreazione;
- al momento dell'uscita degli alunni da scuola;

- nel corso visite guidate/viaggi d'istruzione;
- in riguardo agli alunni diversamente abili;
- in caso di sciopero;
- nella necessità di dover somministrare farmaci salvavita.

1. Entrata degli alunni

Come stabilito dall'art.29 del CCNL, per assicurare l'accoglienza e la vigilanza sugli alunni, i docenti sono tenuti a trovarsi a scuola cinque minuti prima dell'inizio delle lezioni e ad assistere gli alunni durante l'ingresso e l'uscita dall'edificio, prelevandoli dai punti di accesso previsti per ogni classe e accompagnandoli all'uscita fino agli stessi nella scuola primaria, attendendoli in classe all'inizio della giornata scolastica nella scuola dell'infanzia e secondaria e, in quest'ultima, accompagnandoli all'uscita al termine della giornata. I docenti sono tenuti a consegnare gli alunni solo ai genitori o alle persone delegate ad eccezion fatta degli alunni i cui genitori hanno richiesto autorizzazione all'uscita autonoma dei propri figli. Si raccomanda la massima puntualità. Presentarsi in ritardo in classe espone il docente all'attribuzione della culpa in vigilando; il ripetersi di questa negligenza costituisce un'aggravante.

I docenti della Scuola dell'Infanzia sono tenuti a trovarsi in sezione cinque minuti prima dell'avvio della giornata scolastica.

I docenti della Scuola Primaria sono tenuti a trovarsi nei previsti ingressi cinque minuti prima dell'orario di ingresso previsto.

I docenti della SSIG sono tenuti a trovarsi in classe cinque minuti prima dell'inizio delle lezioni.

I docenti di Scuola Primaria dovranno formare file indiane e condurre con celerità nell'edificio i propri alunni per permettere l'occupazione delle aree alle classi successive.

I docenti di Scuola Primaria e Secondaria sono tenuti a vigilare che tutti gli alunni siano provvisti di mascherina in caso di rinorrea fino alla risoluzione dei sintomi.

I docenti della prima ora (Scuola Primaria e Secondaria) sono tenuti a:

- ➤ fare subito l'appello e prendere nota sul registro degli assenti e degli eventuali ritardi in ingresso, annotando sul registro di classe il nome dello studente e l'ora precisa di entrata in ritardo:
- verificare, controfirmare e annotare sul registro le giustificazioni di assenza e ritardo (scuola Primaria e Secondaria di primo grado);
- registrare sul registro di classe l'eventuale mancata esibizione della giustificazione onde permetterne il controllo al collega della prima ora il giorno successivo;
- > richiedere la presentazione del certificato medico;
- > conservare i certificati medici degli alunni;
- > segnalare tempestivamente alla Presidenza eventuali irregolarità, anche rispetto ad assenze numerose, ai fini della valutazione di eventuali cluster, o reiterate in particolari giorni o periodiche, al fine di attivare le opportune comunicazioni alla famiglia e/o interventi relativi ad eventuali peggioramenti della situazione sanitaria.

2. Vigilanza degli alunni durante lo svolgimento delle attività didattiche

Durante l'esercizio delle attività didattiche, il responsabile della vigilanza sugli alunni della classe è il docente assegnato alla classe in quella scansione temporale.

Ai docenti spetta vigilare sulla sicurezza e l'incolumità dei minori e adottare, in via preventiva, tutte le misure organizzative e disciplinari idonee a evitare situazioni di pericolo, compreso il comportamento indisciplinato della classe, così da impedire non soltanto che gli allievi compiano atti dannosi a terzi, ma anche che restino danneggiati da atti compiuti da essi medesimi. In caso di incidente di cui è vittima l'alunno il docente deve dimostrare di aver vigilato con idonea previsione di ogni situazione pericolosa prospettabile in relazione a precedenti noti, frequenti e simili.

In particolare i docenti devono adoperarsi perché il comportamento degli alunni sia improntato al rispetto e alla buona educazione, in particolare perché:

• gli studenti tengano un comportamento consono all'ambiente scolastico;

- i banchi, le aule e i laboratori siano lasciati in ordine e puliti;
- le attrezzature e il materiale della scuola sia utilizzato e conservato in perfetta efficienza e sia segnalata immediatamente al Dirigente Scolastico ogni responsabilità individuale;
- i telefoni cellulari restino spenti durante le lezioni.

Ogni docente può e deve intervenire nei riguardi di tutti gli alunni, anche quelli non propri, quando l'osservanza delle regole scolastiche lo richieda.

È fatto divieto ai docenti di assentarsi arbitrariamente dall'aula e lasciare incustodita la classe durante l'ora di lezione. In caso di grave necessità il docente ha l'obbligo, prima di allontanarsi dall'aula, di incaricare, per un tempo limitato e strettamente necessario, un collaboratore scolastico in servizio sul piano dell'edificio in cui si trova la classe, per la vigilanza momentanea sugli alunni. La classe, durante il normale orario di lezione, è sempre affidata al docente, anche quando sono previsti progetti, attività, seminari, incontri con esperti. Il docente in servizio, durante l'attività, non lascia la classe all'esperto (personale esterno alla scuola e, quindi, privo di dovere di sorveglianza), ma è presente per tutta la sua ora di servizio e collabora alla buona riuscita delle attività.

3. La vigilanza degli alunni durante i cambi di turno tra i docenti nelle classi

Il docente, di norma, non deve lasciare gli alunni finché non sia subentrato il collega o sia disponibile un collaboratore scolastico, in servizio al piano, per la sorveglianza.

Se l'insegnante è libero nell'ora successiva deve attendere il collega subentrante. In caso di presenza in classe dell'insegnante di sostegno o di altro docente, la vigilanza viene garantita da colui a cui non è richiesta l'immediata presenza in altra classe.

I docenti che iniziano le lezioni dopo la prima ora o che hanno avuto un'ora non di servizio, sono tenuti a farsi trovare già davanti all'aula interessata per consentire un rapido cambio del docente.

Il docente che ha appena lasciato la classe sostituito nella vigilanza dal collaboratore scolastico, si recherà tempestivamente nell'aula in cui è programmata la lezione successiva, consentendo a sua volta al docente che è in attesa del proprio cambio, di recarsi nella classe di competenza.

Nel caso dell'impossibilità di disporre della vigilanza del collaboratore, dare alla classe le opportune istruzioni e/o prevedere accorgimenti per evitare, durante il cambio di turno, azioni o situazioni pericolose. In ogni modo i cambi di docente nelle varie aule devono avvenire celermente, senza attardarsi nei corridoi.

Durante il cambio d'ora i Docenti sono coadiuvati dai Collaboratori Scolastici, preposti alla vigilanza delle scale, dei servizi e delle uscite; i cambi del docente nelle varie aule devono avvenire celermente al fine di non far gravare solo sul personale non docente la sorveglianza ai piani e nei reparti. I Docenti sono dunque invitati a non stazionare nei corridoi o in altri luoghi durante il cambio dell'ora se hanno lezione.

I docenti dell'ultima ora di lezione si accerteranno che tutti gli alunni abbiano lasciato l'aula e che tale operazione di abbandono del locale si svolga con ordine. Ogni docente può e deve intervenire nei riguardi di tutti gli alunni, anche di quelli non propri, quando l'osservanza delle regole scolastiche lo richiede e, in particolar modo, nel caso in cui manchi il docente di quella classe.

Alle classi non è permesso uscire dall'aula prima del suono della campanella dell'ultima lezione, eccezion fatta per coloro che usufruiscono del permesso di uscita anticipata. Del rispetto della regola sono responsabili i docenti dell'ultima ora di lezione, i quali devono assicurarsi che l'uscita avvenga in maniera ordinata e disciplinata, evitando assembramenti.

4. Vigilanza degli alunni durante la ricreazione

Durante l'intervallo/ricreazione la vigilanza in aula sarà effettuata dai docenti già impegnati nelle classi nell'ora che immediatamente precede la ricreazione. In particolare i docenti, coadiuvati dai collaboratori scolastici, sono tenuti a:

- > non lasciare l'aula durante il periodo dell'intervallo;
- > sorvegliare durante l'intervallo tutti gli alunni presenti

➤ far rispettare le normali condizioni di sicurezza, prevenendo, per quanto possibile, azioni o situazioni pericolose (corse e giochi di movimento in spazi non idonei) anche con apposite istruzioni e/o accorgimenti.

Si raccomanda particolare attenzione quando l'intervallo/ricreazione si svolge negli spazi all'aperto: tutti i docenti dovranno sorvegliare che gli allievi non svolgano attività che potrebbero comprometterne la sicurezza e l'incolumità, in particolar modo nei pressi delle cancellate perimetrali, divisori fra zone, e scalinate.

I docenti e/o i collaboratori scolastici dovranno aprire le finestre durante il periodo della ricreazione per favorire il necessario ricambio dell'aria all'interno delle aule.

Durante le ore di lezione non è consentito fare uscire dalla classe più di un alunno per volta. Non deve verificarsi la presenza di più alunni della stessa classe fuori dall'aula contemporaneamente; i docenti saranno ritenuti responsabili di tale negligenza.

Agli insegnanti che sostituiscono, a qualsiasi titolo, i colleghi assenti, spettano i doveri di sorveglianza come previsti per il docente sostituito. In caso di incidente in cui è vittima l'alunno, l'insegnante deve dimostrare di aver vigilato con idonea previsione di ogni situazione pericolosa prospettabile in relazione a precedenti noti, frequenti e/o simili.

5. Vigilanza degli alunni durante gli spostamenti tra aule e/o edifici

I docenti sono tenuti:

- ➤ ad accompagnare, nei trasferimenti da un'aula ad altra, gli allievi minorenni con cui faranno lezione;
- ➤ a riportare la classe nella propria aula al termine dell'attività, affidandola all'insegnante dell'ora successiva;
- ➤ a mantenere, durante il trasferimento, ordine e silenzio, onde non recare disturbo alle altre classi;
- > ad accompagnare la classe all'uscita dalla scuola se il termine dell'ora coincide con la fine dell'orario delle lezioni.

6. La vigilanza degli alunni diversamente abili

Il docente di classe, con la collaborazione del docente di sostegno o di un eventuale assistente, deve garantire costante vigilanza sui minori portatori di handicap, senza demandare agli allievi della stessa classe compiti di sorveglianza e/o vigilanza che sono funzioni esclusive degli operatori scolastici (docenti, collaboratori, educatori).

7. Uscita degli alunni da scuola

Alle classi non è permesso uscire dalle aule prima del suono della campanella di riferimento né sostare sulle scale. Per assicurare la vigilanza, al termine delle lezioni gli insegnanti sono tenuti a:

- consentire l'uscita anticipata degli alunni solo se debitamente autorizzati;
- accompagnare gli alunni all'uscita, avendo cura che il tragitto sia percorso in modo ordinato, si evitino schiamazzi, spinte, corse o giochi pericolosi;
- consegnare gli alunni ai genitori o a persone da essi formalmente delegate

Il compito della vigilanza, all'uscita, viene dunque trasferito ad altri adulti per gli studenti della Scuola dell'Infanzia e della Scuola Primaria; per la Scuola Secondaria di primo grado sono concordate modalità di rientro in famiglia in autonomia. I docenti sono tenuti ad accertarsi e a conservare le richieste di uscita autonoma autorizzate dal Dirigente.

8.La vigilanza degli alunni durante le attività extrascolastiche

La vigilanza degli alunni durante le attività extrascolastiche (spettacoli teatrali, cinematografici, sportivi, mostre, ecc.) è affidata con incarico del DS e costituisce a tutti gli effetti prestazione di servizio. I docenti accompagnatori devono svolgere attività di sorveglianza durante tutto il tempo in cui gli alunni sono ad essi affidati e non possono in alcun momento abbandonare la vigilanza su di essi, in considerazione della imprevedibilità delle loro azioni. Spetta agli insegnanti, durante le uscite e le visite guidate, impartire agli alunni chiare norme di sicurezza e di comportamento, in particolare

per quanto attiene regole semplici di educazione stradale.

9. Vigilanza degli alunni in caso di sciopero

In caso di sciopero, sia il personale docente che i collaboratori scolastici hanno il dovere della vigilanza su tutti gli alunni presenti nella scuola. Il personale non scioperante deve assicurare la prestazione per le ore di lavoro previste; non può essere chiamato a lavorare per un numero di ore maggiore, ma può essere chiamato dal Dirigente, o da chi lo sostituisce, a cambiare orario, ma non il totale delle ore di lezione previsto per il giorno dello sciopero, o a cambiare classe per assicurare la semplice vigilanza degli alunni. Di quanto detto dovrà, comunque, essere informato con congruo anticipo. Il docente non scioperante, preventivamente informato, può essere chiamato ad essere presente sin dalla prima ora, ed essere tenuto a disposizione a scuola per l'orario che gli è stato comunicato e pari a quello previsto dal suo orario di servizio per quel giorno

10. Infortuni e malori - Somministrazione di farmaci

In caso di infortuni o malori degli studenti durante l'ora di lezione o durante l'intervallo, tutto il personale dovrà attenersi alle procedure previste dal D.Lvo 81/2008 e provvedere ad avvisare la famiglia, indipendentemente dalla gravità dell'accaduto. In particolare, in caso di malore o incidente, il docente, valutata la gravità dell'accaduto, avvisa tempestivamente il DS e l'Ufficio di segreteria che si occuperà di avvisare le famiglie. Contestualmente, per i primi soccorsi, chiederà l'intervento dei collaboratori scolastici al piano, i quali avvertiranno l'Addetto al Primo Soccorso e, se del caso, richiederanno l'intervento del "118". La somministrazione di farmaci in orario scolastico deve essere formalmente richiesta dai genitori degli alunni o dagli esercitanti la responsabilità genitoriale, a fronte della presentazione di una certificazione medica attestante lo stato di malattia dell'alunno con la prescrizione specifica dei farmaci da assumere (conservazione, modalità e tempi di somministrazione, posologia). Dei casi in cui sia stata fatta tale richiesta sarà immediatamente informato il Consiglio di Classe e i docenti titolari di classe o di sezione. In caso di emergenza il docente, qualora in possesso dei titoli previsti dalla norma (corso di pronto soccorso come prescritto dal D.Lvo 81/2008) procederà alla somministrazione del farmaco. In caso contrario informerà immediatamente il collaboratore scolastico del piano che potrà somministrare il farmaco direttamente (se in possesso dei titoli) o farlo somministrare da un altro collaboratore individuato dal DS.

B. COLLABORATORI SCOLASTICI

Premessa

I collaboratori scolastici nell'ambito delle mansioni attinenti al loro profilo professionale svolgono servizio di sorveglianza e vigilanza nei locali della scuola collaborando con il personale docente per assicurare il miglior svolgimento organizzativo di tutti i momenti della giornata scolastica, in particolar modo nei momenti in cui massima è la presenza degli studenti fuori dalle aule (entrata, uscita, intervallo), e vigilano sugli alunni a loro affidati nei casi di momentanea assenza del docente, per particolari urgenze e necessità.

Il personale ausiliario, che indossa apposito cartellino di riconoscimento, garantisce e assicura l'ordinato accesso degli alunni nelle aule e la sorveglianza nei locali comuni e svolge adeguata sorveglianza agli ingressi, al fine di evitare l'accesso ad estranei. I collaboratori scolastici sono tenuti a presidiare costantemente il proprio piano di servizio, senza allontanarsi, se non per chiamata degli Uffici o per esigenze impellenti. Il collaboratore scolastico non si può rifiutare di effettuare la vigilanza su richiesta del docente.

1. Entrata degli alunni

Sulla base del Piano Annuale delle attività predisposto dal DSGA, ai collaboratori scolastici compete la sorveglianza secondo i posti assegnati a ciascuno:

- ➤ l'apertura dei cancelli e/o dei portoni di ingresso agli orari prestabiliti dal DSGA in ogni plesso/sede;
- la sorveglianza delle porte di accesso durante l'entrata degli alunni;
- ➤ la sorveglianza degli alunni comunque presenti nell'edificio;

- ➤ la vigilanza sul passaggio degli alunni nei rispettivi piani di servizio fino all'entrata degli stessi nelle proprie aule;
- ➤ la chiusura dei cancelli e/o dei portoni dopo l'inizio delle lezioni;
- > l'accoglienza degli alunni ritardatari;
- ➤ la sorveglianza delle porte di accesso, degli atri e dei corridoi per impedire l'accesso ad estranei.

2. Vigilanza degli alunni durante lo svolgimento delle attività didattiche

I collaboratori scolastici hanno il compito di cooperare con gli insegnanti:

- ➤ per assicurare, durante le attività didattiche, la sorveglianza, nei corridoi e nei servizi igienici, degli alunni autorizzati dall'insegnante ad allontanarsi momentaneamente dall'aula;
- ➤ la momentanea sorveglianza della classe durante i momenti di lezione, qualora l'insegnante dovesse assentarsi per motivi urgenti.

Per quanto concerne la regolamentazione dell'uscita degli alunni dall'edificio scolastico al termine delle attività, si dispone che tutti i collaboratori scolastici debbano prestare la dovuta vigilanza durante il passaggio degli alunni.

3. La vigilanza degli alunni durante i cambi di turno tra i docenti nelle classi

I collaboratori scolastici di ciascun piano sono tenuti a:

- > favorire il cambio degli insegnanti nelle classi;
- > vigilare sulla classe fino all'arrivo dell'insegnante in servizio all'ora successiva, se incaricati della sorveglianza sugli alunni da parte del docente che ha terminatola lezione;
- ➤ vigilare sugli alunni in caso di ritardo o di assenza dei docenti e avvisare, nel contempo, i collaboratori del DS del disguido affinché vengano assunti i necessari provvedimenti

4. Vigilanza degli alunni durante la ricreazione

Durante l'intervallo i collaboratori scolastici di turno:

- > collaborano con gli insegnanti nella vigilanza;
- > sorvegliano, oltre il corridoio, anche i bagni in maniera da evitare che si arrechi pregiudizio alle persone e alle cose;
- > non lasciano il proprio posto di servizio se non per situazioni di estrema urgenza;
- ➤ fanno attenzione a che gli alunni non si allontanino dall'Istituto o, semplicemente, escano fuori dai vari punti di accesso. In presenza di un flusso elevato di uscita negli spazi esterni i collaboratori scolastici vigileranno secondo il piano predisposto dal DSGA.

In particolare:

- le aule, i corridoi e gli spazi interni saranno vigilati da un collaboratore scolastico e dai docenti in servizio ai piani. I collaboratori devono sempre:
- controllare i comportamenti degli alunni nei servizi igienici e accertarsi che i tempi di permanenza negli stessi non siano troppo lunghi;
- controllare che non si faccia un uso improprio delle uscite di sicurezza;
- segnalare immediatamente al docente di riferimento, ai collaboratori e al DS qualsiasi comportamento anomalo degno di attenzione.

5. La vigilanza degli alunni diversamente abili

I collaboratori scolastici, all'uopo individuati dal DSGA, hanno il compito di cooperare con gli insegnanti per la sorveglianza e l'assistenza agli alunni portatori di handicap.

6. Uscita degli alunni da scuola

Per assicurare la vigilanza, al termine di ogni turno di attività di lezione, antimeridiano o pomeridiano, i collaboratori scolastici sono tenuti a:

- vigilare il transito degli alunni nei rispettivi piani di servizio;
- controllare le porte di uscita sulla base del piano di sorveglianza predisposto dal DSGA con il compito di prestare la dovuta vigilanza nel passaggio degli alunni;

I collaboratori scolastici svolgono opera di sorveglianza anche nei momenti immediatamente successivi all'orario delle attività didattiche.

7. La vigilanza degli alunni durante le attività extrascolastiche

I collaboratori scolastici, quando richiesto e secondo le specifiche istruzioni impartite, coadiuvano i docenti nella vigilanza delle classi durante le attività programmate dal Collegio Docenti e realizzate al di fuori dell'istituto scolastico e delle sue pertinenze.

8. Vigilanza degli alunni in caso di sciopero

In caso di sciopero, sia il personale docente che i collaboratori scolastici hanno il dovere della vigilanza su tutti gli alunni presenti nella scuola dal momento che tale servizio rientra tra le misure idonee a garantire i diritti essenziali dei minori.

9. Infortuni e malori - Somministrazione di farmaci

In caso di infortuni o malori degli studenti durante l'ora di lezione o durante l'intervallo, tutto il personale dovrà attenersi alle procedure previste dal D.Lvo 81/2008 e provvedere ad avvisare la famiglia, indipendentemente dalla gravità dell'accaduto. In particolare, in caso di malore o incidente, i collaboratori scolastici al piano avvertiranno l'Addetto al Primo Soccorso e, se del caso, richiederanno l'intervento del "118". Nel caso in cui lo studente debba essere trasferito in ambulanza presso il Pronto Soccorso, e non trovandosi presenti i genitori dell'alunno o un docente disponibile, l'addetto al soccorso seguirà lo studente al Pronto Soccorso in attesa dell'arrivo dei familiari.

La somministrazione di farmaci in orario scolastico deve essere formalmente richiesta dai genitori degli alunni o dagli esercitanti la potestà genitoriale, a fronte della presentazione di una certificazione medica attestante lo stato di malattia dell'alunno con la prescrizione specifica dei farmaci da assumere (conservazione, modalità e tempi di somministrazione, posologia). Dei casi in cui sia stata fatta tale richiesta sarà immediatamente informato il Consiglio di Classe, i docenti titolari di classe e di sezione. In caso di emergenza il collaboratore scolastico del piano, chiamato dal docente della classe, potrà somministrare il farmaco direttamente (se in possesso dei titoli: corso di pronto soccorso come prescritto dal D.Lvo 81/2008) o farlo somministrare da un altro collaboratore individuato dal DS. Per le emergenze che richiedano la somministrazione di farmaci salva-vita, e in cui non sia necessaria una particolare competenza tecnica, il docente stesso o il collaboratore scolastico opereranno con la massima tempestività.

CONCLUSIONI

La presente nota regolamenta ogni aspetto della vita scolastica per quanto di competenza della Scrivente. Si raccomanda a tutti di collaborare nella individuazione di eventuali situazioni in cui l'incolumità dei minori e di tutti gli utenti sia a rischio segnalando elementi di pericolosità. Si sottolinea, inoltre, che fino a conclusione del periodo di emergenza sanitaria, tutto il personale (docenti e collaboratori) è tenuto a osservare scrupolosamente quanto prescritto nell'integrazione al Regolamento d'istituto in riferimento all'emergenza Covid per quanto nella presente direttiva non espressamente richiamato. La presente direttiva con carattere di notifica ha validità permanente e potrà subire modifiche e/o integrazioni durante l'anno scolastico. In tal caso ne verrà data tempestiva comunicazione.

F.to IL DIRIGENTE SCOLASTICO Dott.ssa Grazia Anna MONACO